

Criteria e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

5. Programmi ammissibili

5.1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal *Decreto* i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4. A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

5.2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del *Regolamento GBER*, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che erogano i servizi di cui al punto 5.6, lettera e);

d) all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del *Regolamento GBER*.

5.3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del *TFUE*, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del *TFUE*, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al punto 5.2, lettera a), e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'*unità produttiva*. A tal fine per attività uguali o simili si intendono attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale.

5.4. I programmi di investimento per la *tutela ambientale* sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal *Regolamento GBER* per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 36 del *Regolamento GBER*;

b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 37 del *Regolamento GBER*;

c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 38 del *Regolamento GBER*;

d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 40 del *Regolamento GBER*;

e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 41 del *Regolamento GBER*;

f) risanare i siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 45 del *Regolamento GBER*;

g) riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 47 del *Regolamento GBER*.

5.5. I progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 29 del *Regolamento GBER*. In particolare, per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una *collaborazione effettiva* con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.

5.6. I programmi di investimento di cui al punto 5.1 devono riguardare le seguenti attività economiche i cui dettagli sono presenti nell'allegato 1 alla presente circolare:

a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

b) attività manifatturiere;

c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del *Regolamento GBER* ovvero ai programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4, lettere d) ed e);

d) attività dei servizi alle imprese;

e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

5.7. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento di cui al punto 5.1. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

5.8. Nel caso in cui l'*intervento* è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

5.9. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al punto 5.1 devono:

a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31

gennaio 2013 in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *Decreto*). In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica *unità produttiva*, ad eccezione dei progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;

b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilionececinquecentomila);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui al punto 9. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio ma non sono ritenute spese ammissibili alle agevolazioni. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;

d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del *Soggetto gestore* di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria al *Soggetto gestore* entro la data di ultimazione indicata nel contratto di contributo in conto impianti di cui al punto 11.5, lettera a), e nel contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 11.5, lettera b). Il *Soggetto gestore*, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate da parte del *Soggetto gestore*; la data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento delle attività previste per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* e deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al *Soggetto gestore* entro 30 giorni dalla data stessa;

e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'*unità produttiva* interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali.

5.10. L'incremento degli addetti è dato dall'incremento espresso in ULA del numero degli addetti della *unità produttiva* oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, espressi sempre in ULA, del semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, la modalità di determinazione dell'incremento occupazionale.

5.11. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al punto 5.9, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.